



Direzione regionale Sicilia

CONVENZIONE

**Per l'assegnazione di una borsa di studio
relativa a n. 1 contratto di formazione
specialistica aggiuntivo per la scuola di
specializzazione in medicina legale**

Università degli Studi di Messina

Anno Accademico 2020/2021

- **Università degli Studi di Messina**, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.ssa Giovanna Spatari, nata a Messina, il 21 ottobre 1965, domiciliata per la carica presso l'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, di seguito denominata "Università"

e

- **INPS**, Direzione Regionale Sicilia, rappresentata nella persona del Direttore Regionale, Dr. Sergio Saltalamacchia, d'ora innanzi definito "Istituto"

- di seguito congiuntamente Parti

VISTO il Decreto n. 463/1998, avente per oggetto il "Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", oltre l'erogazione obbligatoria delle prestazioni sociali istituzionali (convitti e case albergo, soggiorni estivi e borse di studio);

VISTO l'art. 1, comma 1. Lettera d) del DM n. 463/1998, che prevede l'erogazione di borse di studio a favore dei figli e degli orfani degli iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali e dei pensionati e utenti della Gestione Pubblica;

CONSIDERATO l'art. 5, comma 8, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 130 del 10 agosto 2017, che prevede che le Università possano attivare ulteriori contratti per la formazione specialistica, rispetto a quelli finanziati con risorse statali, di pari importo e durata, con risorse di Enti pubblici, nei limiti dei posti accreditati dal MUR e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale;

CONSIDERATO che sostenere la formazione specialistica in medicina legale è coerente con la missione istituzionale dell'Istituto;

VISTA la nota prot. n. 6035 del 27/7/21 in cui il Presidente ha formalizzato la volontà di assegnare 10 borse di studio per il finanziamento di contratti di formazione specialistica in medicina legale aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dal MUR a favore di figli e orfani di iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali e dei pensionati e utenti della Gestione Pubblica;

VISTO il decreto ministeriale n. 1921 del 28/7/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca che delinea il procedimento per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica, nel rispetto dei requisiti proposti dall'Istituto;

VISTA la determinazione del Direttore centrale Credito, Welfare e Strutture sociali n.731 del 28/12/21 che determina il finanziamento di n.10 borse di studio per contratti aggiuntivi di formazione specialistica in medicina legale a favore esclusivamente dei figli di iscritti e pensionati utenti della Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e sociali;

CONSIDERATO che il MUR ha proceduto all'assegnazione alle Università dei suddetti contratti di formazione specialistica aggiuntivi, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 368/1999, con Decreto n. 1205 del 21/05/2021;

VISTO che l'allegato 1 del suddetto Decreto prevede il finanziamento da parte dell'INPS di n. 1 contratto di formazione specialistica per Scuola di Specializzazione in Medicina Legale;

RILEVATO che il Decreto ministeriale n.1921 del 28/7/2021 ha individuato i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dall'INPS;

CONSIDERATO che l'attribuzione delle borse di studio potrà avvenire esclusivamente a favore di soli candidati che siano figli ed orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati e utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

CONSIDERATO che l'assegnazione delle borse di studio agli aventi diritto avverrà secondo le modalità e i tempi previsti dal bando di concorso per l'accesso dei medici delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2020/2021 e successivi provvedimenti integrativi, nonché ai sensi della normativa vigente, a seguito di espressa autorizzazione ministeriale;

CONSIDERATO che in base al DPCM del 28 settembre 2021, la spesa ciascuna borsa ammonta a Euro 22.700,00 lordi annuali di parte fissa, integrati da Euro 2.300,00 di parte variabile per i primi due anni di formazione specialistica e di Euro 3.300,00 per i due anni successivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 40, comma 5, del D.lgs. n. 368 del 1999, per i periodi di recupero delle assenze, effettuate dal medico in formazione per malattia o per maternità, la cui durata non può eccedere un anno, al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico oltre a quella prevista per la durata minima del corso legale di studio, la spesa di ciascuna borsa potrebbe subire un incremento di € 22.700,00;

CONSIDERATO che, su conforme parere del MUR, l'INPS non stipulerà una fideiussione bancaria a copertura dell'importo finanziato e che non sarà tenuto a nessun altro onere aggiuntivo;

RITENUTO di procedere alla stipulazione della convenzione per la realizzazione di tali Corsi con i soggetti proponenti;

CONSIDERATO che presso l'Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Medicina legale della durata di anni quattro;

CONSIDERATO che l'art. 39 del D.lgs. n. 368/99, così come modificato dall'art. 1, comma 300, della L. 23.12.2005, n. 266 prevede che, all'atto di iscrizione alla scuola di specializzazione, il Medico in formazione specialistica stipuli un contratto di formazione specialistica di durata annuale, rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente eguale a quello della durata del corso di specializzazione;

CONSIDERATO che, durante il periodo della formazione, al medico in formazione è corrisposto un trattamento economico, costituito da una parte fissa e da una parte variabile, il cui importo è determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

L'Università degli studi di Messina si impegna, subordinatamente all'autorizzazione del MUR, ad attivare un contratto di formazione specialistica per la scuola di specializzazione in Medicina legale aggiuntivo a quelli finanziati con risorse statali assegnati alle Scuole dal MUR, a favore di un medico, che sia:

- in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- collocato utilmente in graduatoria nel concorso per l'accesso dei medici nelle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2020/2021;
- figlio o orfano di iscritto alla Gestione Unitaria Prestazione Creditizia e Sociale e di pensionato utente della Gestione dipendenti Pubblici.

L'Università provvederà a stipulare il contratto di cui sopra con il candidato utilmente collocato nella graduatoria, in possesso dei citati requisiti, secondo le vigenti normative e disposizioni ministeriali e ad erogare al medico in formazione specialistica il trattamento economico, nei tempi e nei modi previsti dal D.lgs 368/99.

Art. 2.

L'Inps si impegna a versare all'Università come finanziamento la somma complessiva di € 102.000,00, di cui all'art. 39 comma 3° D.lgs 368/99 per il contratto di formazione specialistica di cui al precedente articolo.

Il finanziamento di cui al precedente comma ammonta per il primo biennio a € 25.000,00 annui (di cui € 22.700,00 quale parte fissa, e di € 2.300,00 quale parte variabile); per gli anni successivi ammonta a € 26.000,00 annui (di cui € 22.700,00 quale parte fissa e € 3.300,00 quale parte variabile).

L'Inps, inoltre, ai sensi dell'art. 40, comma 5, per i periodi di recupero delle assenze effettuate dal medico in formazione per malattia o per maternità, la cui durata non può eccedere un anno, si impegna a incrementare la borsa di studio per finanziare la parte fissa del trattamento economico.

Art. 3.

Il versamento del finanziamento del contratto relativo al primo anno del contratto di formazione specialistica nella misura determinata dall'art. 2 dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto di Tesoreria Unica dell'Università degli Studi di Messina presso la Banca d'Italia entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

I successivi versamenti saranno effettuati entro il 30 Settembre di ciascun anno.

Art. 4.

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme di cui al relativo D. M. e al D. L.vo 368/99.

Art. 5.

Le Parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali, anche sensibili, riguardanti la presente convenzione in conformità al D. lgs. n. 196 del 30/06/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Reg. U.E. n. 679/2016. Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini Istituzionali. Quanto ai rapporti con gli interessati ciascuna parte, per i dati di competenza, richiama la propria informativa consultabile sul sito web istituzionale.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di anni quattro (pari alla durata del corso di studio della Scuola di Specializzazione in medicina legale) a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica. La convenzione si intende prorogata nel caso in cui i contratti con gli specializzandi siano prorogati per il verificarsi di una o più delle cause di sospensione della formazione specialistica, di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 7.

Qualora il medico in formazione, destinatario del contratto di formazione aggiuntiva, non dovesse portare a compimento il corso di specializzazione una volta intrapreso, le somme residue annuali saranno restituite all'INPS dall'Università degli Studi di Messina entro il termine di 60 giorni dalla data di risoluzione del contratto.

Le cause di risoluzione anticipata sono esclusivamente quelle stabilite dall'art. 37, comma 5 del D.Lgs. 368/99.

Art. 8.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate, Ufficio Territoriale di Messina, protocollo n.ro 67760 e valida dal 2010.

(Nota: Ove non fosse attuabile la procedura per assolvere virtualmente il pagamento dell'imposta di bollo - per mancanza dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - l'imposta medesima potrà essere assolta apponendo materialmente la marca da bollo sull'atto, come previsto nelle passate edizioni).

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 9

In caso di controversia, non risolvibile in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 10.

Il presente Atto viene stipulato in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della legge 241/90.

La presente convenzione si compone di 10 articoli e ha validità per la durata delle iniziative accademiche oggetto della stessa.

Palermo, lì

Per l'Università degli Studi di Messina

La Rettrice

Prof.ssa Giovanna Spatari

Per l'INPS

Il Direttore Regionale Inps Sicilia

Dr. Sergio Saltalamacchia